



## L'“insostenibile leggerezza” del sindacato giurisdizionale sulle decisioni di politica monetaria della BCE

DI MARIO SIRAGUSA E CESARE RIZZA \*

Lo scorso 5 maggio il *Bundesverfassungsgericht* (la Corte costituzionale federale tedesca, BVerfG) ha pronunciato la sentenza nella causa *Weiss e a.*<sup>2</sup>, concernente la questione se le decisioni della Banca centrale europea relative a un programma “non convenzionale” di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (il c.d. PSPP) fossero manifestamente *ultra vires* e contrarie all'identità costituzionale tedesca. La decisione del BVerfG ha fatto seguito ad una pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia dell'UE (Corte UE) del 2018, che ha riconosciuto valide le decisioni controverse della BCE<sup>3</sup>.

Già dai giorni immediatamente successivi, la sentenza *Weiss* del BVerfG è stata oggetto di un profluvio di commenti, articoli e seminari<sup>4</sup>. La motivazione e le conclusioni della Corte

---

\* Rispettivamente Senior Counsel e Counsel, Studio legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP.

<sup>2</sup> *Urteil des Zweiten Senats vom 05. Mai 2020 - 2 BvR 859/15, 2 BvR 980/16, 2 BvR 2006/15, 2 BvR 1651/15*, DE:BVerfG:2020:rs20200505.2bvr085915. La traduzione inglese è accessibile *online* all'indirizzo [http://www.bverfg.de/e/rs20200505\\_2bvr085915en.html](http://www.bverfg.de/e/rs20200505_2bvr085915en.html).

<sup>3</sup> Corte giust., 11 dicembre 2018, causa C-493/17, *Weiss e a.*, EU:C:2018:1000.

<sup>4</sup> V., tra gli altri, M. P. MADURO, *Some Preliminary Remarks on the PSPP Decision of the German Constitutional Court*, <https://verfassungsblog.de/> (6 maggio 2020); D. URANIA-GALETTA, *Karlsruhe über alles? Il ragionamento sul principio di proporzionalità nella pronuncia del 5 maggio 2020 del BVerfG tedesco e le sue conseguenze*, <https://www.federalismi.it> (7 maggio 2020); J. ZILLER, *L'insoutenable pesanteur du juge constitutionnel allemand*, <http://rivista.eurojus.it/wp-content/uploads/pdf/Ziller-CorteCost-tedesca-PSPP.pdf> (7 maggio 2020); S. CAFARO, *Quale quantitative easing e quale Unione europea dopo la sentenza del 5 maggio?*, <http://www.sidiblog.org/2020/05/08/quale-quantitative-easing-e-quale-unione-europea-dopo-la-sentenza-del-5-maggio/> (8 maggio 2020); P. MEIER-BECK, *Ultra vires?*, <https://www.d-kart.de/en/blog/2020/05/11/ultra-vires/> (11 maggio 2020); G. TESAURO, P. DE PASQUALE, *La BCE e la Corte di giustizia sul banco degli accusati del Tribunale costituzionale tedesco*, [http://images.dirittonuoneuropea.eu/f/sentenze/documento\\_DWGpI\\_DUE.pdf](http://images.dirittonuoneuropea.eu/f/sentenze/documento_DWGpI_DUE.pdf) (11 maggio 2020); B. CARAVITA, M. CONDINANZI E A., *Da Karlsruhe una decisione poco meditata in una fase politica che avrebbe meritato maggiore ponderazione*, <https://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=557> (13 maggio 2020); e A. CHAMPSAUR, *Opinion: The German Constitutional Court has fallen into its own trap*,

tedesca sono state oggetto di scrutinio rigoroso e spesso, dalla prospettiva della loro compatibilità con il diritto dell'UE, di aspre critiche. Oltre che per il suo contenuto “eversivo” in senso tecnico-giuridico, la sentenza del BVerfG è stata criticata come la rinnovata espressione di un disegno di politica giudiziaria il cui obiettivo sarebbe, prima ancora che la messa in questione della supremazia del diritto UE come interpretato dalla Corte UE, quello di minare l'indipendenza della BCE. Indipendenza che, secondo il diritto costituzionale tedesco, confligge con le esigenze di legittimazione democratica delle decisioni politiche e può, pertanto, essere approvata solamente nella misura in cui il mandato della BCE sia interpretato in modo restrittivo<sup>5</sup>.

Per le ragioni ampiamente illustrate dai numerosi commentatori che ci hanno preceduto, con argomentazioni meditate e convincenti, che non intendiamo ripercorrere in questa sede, riteniamo anche noi che la pronuncia *Weiss* del BVerfG sollevi numerose criticità sul piano dell'analisi giuridica. Ci preme, tuttavia, rilevare un aspetto della complessiva posizione del BVerfG che sembra essere sfuggito al dibattito di questi giorni, e che riteniamo invece meritevole di una discussione oggettivamente scientifica.

Nell'analizzare la questione se la BCE, con il concretizzare il mantenimento della stabilità dei prezzi – che secondo i Trattati costituisce l'obiettivo principale della politica monetaria dell'Unione – nel senso del mantenimento a medio termine di tassi di inflazione inferiori, ma prossimi, al 2%, avesse finito per adottare e attuare un programma eccedente l'ambito assegnato alla politica monetaria dal diritto primario, la Corte UE ha richiamato la propria giurisprudenza, secondo cui al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) compete “*un ampio potere discrezionale, nella misura in cui esso è chiamato, nell'elaborazione e nell'attuazione di un programma di operazioni di open market, a procedere a scelte di natura tecnica e ad effettuare previsioni e valutazioni complesse*”<sup>6</sup>. La Corte UE ha precisato che – poiché il SEBC, fatto salvo il suo obiettivo principale di mantenimento della stabilità dei prezzi, sostiene le politiche economiche generali nell'Unione – nell'ambito dell'equilibrio istituzionale stabilito dal Trattato, nel quale s'inserisce l'indipendenza garantita al SEBC, “*gli autori dei Trattati non hanno inteso operare una separazione assoluta tra la politica economica e quella monetaria*”<sup>7</sup>.

In termini analoghi, la Corte UE ha richiamato l'ampio potere discrezionale del SEBC nell'analizzare la questione se il PSPP – “*adottato alla luce di vari elementi che aumentano nettamente il rischio di un ribasso dei prezzi a medio termine, nel contesto di una situazione di crisi economica implicante un rischio di deflazione*” – fosse stato validamente adottato e attuato in quanto le misure che esso comporta sono proporzionate agli obiettivi di politica monetaria<sup>8</sup>.

---

<https://www.iflr.com/Article/3932835/Opinion-The-German-Constitutional-Court-has-fallen-into-its-own-trap.html> (15 maggio 2020).

<sup>5</sup> *Beschluss des Zweiten Senats vom 18. Juli 2017 - 2 BvR 859/15, 2 BvR 980/16, 2 BvR 2006/15, 2 BvR 1651/15*, DE:BVerfG:2017:rs20170718.2bvr085915 (decisione di rinvio pregiudiziale), § 103. La traduzione inglese è accessibile online all'indirizzo [http://www.bverfg.de/e/rs20170718\\_2bvr085915en.html](http://www.bverfg.de/e/rs20170718_2bvr085915en.html).

<sup>6</sup> Corte giust., causa C-493/17, cit., §§ 24 e 73. Secondo la Corte UE, “*non risulta che la concretizzazione dell'obiettivo del mantenimento della stabilità dei prezzi come mantenimento, a medio termine, di tassi di inflazione inferiori, ma prossimi, al 2%, adottato dal SEBC a partire dall'anno 2003, sia viziato da un manifesto errore di valutazione ed esuli dal quadro normativo stabilito dal Trattato FUE. Come indicato dalla BCE, una scelta siffatta può essere validamente fondata, in particolare, sull'imprecisione degli strumenti di misura dell'inflazione, sull'esistenza di differenze sensibili di inflazione all'interno della zona euro e sulla necessità di preservare un margine di sicurezza per prevenire l'eventuale comparsa di un rischio di deflazione*” (*id.*, § 56).

<sup>7</sup> *Id.*, § 60.

<sup>8</sup> *Id.*, § 73.

La Corte UE ha escluso che il SEBC avesse commesso un errore di valutazione manifesto con riguardo: sia all'idoneità del PSPP a contribuire alla realizzazione dell'obiettivo di mantenimento della stabilità dei prezzi<sup>9</sup>; sia al suo carattere necessario al conseguimento del detto obiettivo, nonostante l'ingente e accresciuto volume dei titoli acquistabili in base al PSPP, la sua durata più volte prorogata e l'ampiezza dei suoi effetti di politica economica sui bilanci delle banche commerciali nonché sulle condizioni di finanziamento degli Stati membri della zona euro<sup>10</sup>. La Corte UE ha opinato che, *“alla luce del carattere controverso che presentano abitualmente le questioni di politica monetaria e dell'ampio potere discrezionale di cui gode il SEBC, da quest'ultimo non può esigersi altro se non l'utilizzazione delle sue conoscenze specialistiche in campo economico e dei mezzi tecnici necessari di cui esso dispone al fine di effettuare l'analisi suddetta con diligenza e precisione”*<sup>11</sup>.

La *judicial deference* della Corte UE, espressa nei termini sopra evocati, verso le determinazioni della BCE in materia di politica monetaria non poteva non suscitare il netto dissenso del BVerfG. Secondo la Corte tedesca, qualora siano in gioco interessi fondamentali degli Stati membri, come accade in genere in caso d'interpretazione delle competenze conferite all'Unione e della sua agenda d'integrazione europea democraticamente legittimata, il sindacato giurisdizionale non può limitarsi ad accettare le posizioni espresse dalla BCE ma richiede uno scrutinio più attento<sup>12</sup>.

Il BVerfG ha aggiunto, a conferma della necessità che il mandato del SEBC sia soggetto a severe limitazioni, che la BCE e le banche centrali nazionali sono istituzioni indipendenti che operano sulla base di un livello ridotto di legittimazione democratica. Tuttavia, l'indipendenza concessa alla BCE si riferisce solo ai poteri che le sono stati conferiti dai Trattati e all'esercizio degli stessi, ma non anche alla portata e ai limiti del suo mandato. È, pertanto, imperativo che il rispetto dei limiti di competenza della BCE sia soggetto a un sindacato giurisdizionale pieno, l'unico in grado di scongiurare la valida adozione di programmi che, in contrasto con il principio di attribuzione, eccedano il mandato di politica monetaria della BCE<sup>13</sup>.

Secondo il BVerfG, lo standard di sindacato limitato scelto dalla Corte UE permette alla BCE di espandere discrezionalmente, e in maniera progressiva, le sue competenze in quanto impone d'ignorare, come irrilevanti, gli effetti di politica economica e fiscale del PSPP sia per la valutazione della sua proporzionalità, sia per la delimitazione delle competenze della BCE,

---

<sup>9</sup> *Id.*, §§ 74-78: *“... alla luce degli elementi in possesso della Corte[], vale a dire, dei documenti pubblicati dalla BCE in occasione dell'adozione delle decisioni controverse e delle osservazioni da essa presentate nel corso del procedimento pregiudiziale, contenenti riferimenti alla prassi di altre banche centrali e a diversi studi, i quali testimoniano che l'acquisto massiccio di titoli del debito pubblico è idoneo a contribuire alla realizzazione dell'obiettivo di tassi di inflazione inferiori, ma prossimi, al 2%, mediante la facilitazione dell'accesso ai finanziamenti utili all'espansione dell'attività], non risulta che l'analisi economica del SEBC, secondo cui il PSPP era idoneo, nelle condizioni monetarie e finanziarie della zona euro, a contribuire alla realizzazione dell'obiettivo di mantenimento della stabilità dei prezzi, sia viziata da un manifesto errore di valutazione”*.

<sup>10</sup> *Id.*, §§ 79-100.

<sup>11</sup> *Id.*, § 91. Pertanto, secondo la Corte UE, *“non consta in maniera manifesta che un programma di acquisto di titoli del debito pubblico più limitato nel suo volume o nella sua durata avrebbe potuto garantire, in modo altrettanto efficace e rapido che il PSPP, un'evoluzione dell'inflazione simile a quella ricercata dal SEBC, al fine di realizzare l'obiettivo principale della politica monetaria fissato dagli autori dei Trattati”*. Inoltre, *“il SEBC ha effettuato un bilanciamento dei diversi interessi in gioco in modo da evitare concretamente che potessero prodursi, in sede di attuazione del PSPP, inconvenienti manifestamente sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito da quest'ultimo”* (*id.*, §§ 92 e 93).

<sup>12</sup> *Urteil des Zweiten Senats vom 05. Mai 2020*, cit., § 142.

<sup>13</sup> *Id.*, § 143.

nonostante tali effetti fossero scientemente accettati e prevedibili con certezza al momento dell'istituzione del programma *de quo*. La combinazione dell'ampia discrezionalità riconosciuta alla BCE e del sindacato limitato effettuato sui suoi atti dalla Corte UE è, perciò, tale da privare di effettività il principio di attribuzione, aprendo la strada alla progressiva erosione delle competenze degli Stati membri nelle materie di politica economica e fiscale<sup>14</sup>.

Si tratta, lo ripetiamo, di questioni a nostro avviso serie e degne di riflessione approfondita per chiunque s'interessi della struttura istituzionale dell'Eurosistema, in particolare del delicato equilibrio tra la discrezionalità della BCE, l'indipendenza da interferenze politiche necessaria perché essa svolga con successo il suo mandato e gli indispensabili meccanismi per assicurare la sua *accountability*, che tuttavia oggi sono limitati essenzialmente al Dialogo monetario trimestrale con il Parlamento europeo<sup>15</sup>.

È appena il caso di osservare che la questione cruciale non è certo quella della definizione formale adottata dalla Corte UE per descrivere il proprio standard di sindacato, bensì quella dell'intensità dello scrutinio che essa effettua nel caso concreto<sup>16</sup>. Ora, sarebbe irrealistico attendersi che la Corte possa addentrarsi in profondità nelle complessità e negli elementi tecnici di dettaglio delle decisioni di politica monetaria, ed è nostro avviso corretto lasciare alla BCE un margine di "discrezionalità praticabile" in queste materie. Tuttavia, trattandosi di un'importante competenza esclusiva, che nei Trattati è essenzialmente definita solo dal suo obiettivo primario di stabilità dei prezzi e non altrimenti delineata, e atteso che il rinvio pregiudiziale atteneva alla validità di una misura non convenzionale, la Corte avrebbe certamente potuto, e forse dovuto, esercitare un controllo più incisivo sul modo in cui la BCE ha esercitato la propria discrezionalità nell'adottare e attuare il PSPP come strumento di politica monetaria. Mentre un sindacato limitato potrebbe apparire giustificato in presenza di altri forti meccanismi di responsabilizzazione, in particolare il penetrante controllo parlamentare al quale è soggetta la Commissione, esso dovrebbe esserlo molto meno laddove sia proprio il controllo del giudice ad emergere come il meccanismo principale per controllare l'ambito dei poteri delle banche centrali e valutare se esse abbiano oltrepassato il loro mandato<sup>17</sup>. Riteniamo, pertanto, condivisibile il ragionamento del BVerfG e il suo richiamo alle esigenze di legittimazione democratica e di *accountability* della BCE.

Nella giurisprudenza della Corte UE il fondamento concettuale del sindacato limitato sulle valutazioni economiche complesse è tradizionalmente rinvenuto nel riconoscimento della maggiore esperienza e competenza tecnica dell'istituzione i cui atti sono sottoposti a sindacato di legittimità nell'ambito di ricorsi diretti<sup>18</sup>, ovvero, come in *Weiss*, a rinvio pregiudiziale di validità. Nel caso specifico della BCE – la quale "*riceve ... risorse importanti per esercitare le sue funzioni*" grazie alle quali essa dispone "*di conoscenze e di informazioni particolarmente preziose che le consentono di espletare più efficacemente il suo compito, rafforzandosi col*

---

<sup>14</sup> *Id.*, §§ 143 e 156.

<sup>15</sup> M. DAWSON, A. BOBIC, *Quantitative easing at the Court of Justice – Doing whatever it takes to save the euro: Weiss and Others*, in *Common Market Law Review*, 2019, p. 1005, ivi p. 1039.

<sup>16</sup> Cfr. P. CRAIG, *EU Administrative Law*, Oxford, 2018, III ed., p. 445.

<sup>17</sup> C. GOODHART, R. M. LASTRA, *Central Bank Accountability and Judicial Review*, in *SUERF Policy Note n. 32* (maggio 2018), p. 4.

<sup>18</sup> M. SIRAGUSA, C. RIZZA, *Violazione delle norme antitrust, sindacato giurisdizionale sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'autorità di concorrenza e diritto fondamentale a un equo processo: lo "stato dell'arte" dopo le sentenze Menarini, KME e Posten Norge*, in *Giur. Comm.*, 2013, p. 408, ivi p. 417.

*passare del tempo le capacità tecniche e la reputazione dell'istituzione*” – è stato asserito che “i giudici devono evitare il rischio di sostituirsi a tale istituzione, addentrandosi in un terreno altamente tecnico nel quale è richiesta una specializzazione e un’esperienza che, secondo i Trattati, sono esclusive della BCE. Di conseguenza, l’intensità del controllo giurisdizionale sull’attività della BCE, al di là del carattere obbligatorio di quest’ultimo, deve essere caratterizzata da un notevole grado di moderazione”<sup>19</sup>. Si tratta, a nostro avviso, di una formulazione non del tutto convincente del test, atteso che la “complessità” della valutazione economica o tecnica a cui la BCE è chiamata andrebbe riferita, più che alla difficoltà della valutazione dal punto di vista della tecnicità della materia o del contesto fattuale nel quale essa è chiamata a decidere, alla natura dell’apprezzamento richiesto, che deve consistere nell’esercizio di un giudizio di valore mediante un bilanciamento di considerazioni di ordine pubblico, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

Per lungo tempo, la Corte UE, in base a considerazioni analoghe, ha basato sullo standard del *margin of discretion* e dell’errore manifesto il proprio sindacato di legittimità sulle decisioni della Commissione europea in materia di concorrenza, fino alle pronunce della Corte UE del 2011 nelle cause *KME* e *Chalkor*<sup>20</sup>. Pur senza abbracciare lo standard della “piena giurisdizione” – consistente nel potere di riformare in ogni modo, in fatto come in diritto, la decisione dell’autorità di concorrenza, sindacando la fondatezza, l’esattezza e la correttezza delle scelte da essa compiute – le due sentenze citate hanno riconosciuto che il Giudice UE è tenuto non solo a verificare l’esattezza materiale, l’attendibilità e la coerenza dei dati di natura economica adottati dalla Commissione, ma altresì ad accertare se tali elementi siano di natura tale da corroborare le conclusioni che essa ne ha tratto e costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa, ovvero ve ne siano altri che non sono stati considerati nella decisione impugnata<sup>21</sup>. È utile osservare che si tratta in sostanza dello stesso standard di sindacato, fondato sul dovere di diligenza della Commissione, che la Corte UE aveva definito già nel 2005 nella causa *Tetra Laval*<sup>22</sup> con riguardo alle decisioni in materia di controllo delle concentrazioni: decisioni che richiedono alla Commissione di effettuare un’analisi economica di carattere prognostico analoga a quella della BCE quando adotta decisioni di politica monetaria.

Più in generale, il Giudice UE si trova confrontato, in un numero molto elevato di casi (si pensi anche alle questioni attinenti al mercato interno<sup>23</sup>), a materie complesse nelle quali entrano in gioco forze economiche e relazioni causali imprevedibili, e tuttavia dimostra ben maggiore riluttanza a utilizzare la “complessità” della politica di volta in volta in questione come giustificazione di principio per limitare la disponibilità del sindacato giurisdizionale. Si aggiunga che la stessa constatazione della limitata *expertise* e qualificazione dei giudici in materie di particolare complessità, quale la politica monetaria, non ha come suo esito inevitabile quello della *judicial deference* all’ampia discrezionalità dell’istituzione, sollevando semmai l’esigenza di un adeguato *training*, se non di una vera e propria specializzazione a livello di

---

<sup>19</sup> Conclusioni dell’avvocato generale Cruz Villalón presentate il 14 gennaio 2015, causa C-62/14, *Gauweiler*, EU:C:2015:7, §§ 110 e 111.

<sup>20</sup> Corte giust., 8 dicembre 2011, causa C-389/10 P, *KME/Commissione*, EU:C:2011:816, § 121. V. anche Corte giust., 8 dicembre 2011, causa C-386/10, *Chalkor/Commissione*, EU:C:2011:815, § 54.

<sup>21</sup> M. SIRAGUSA, C. RIZZA, cit., pp. 441 e 442.

<sup>22</sup> Corte giust., 15 febbraio 2005, causa C-12/03 P, *Commissione/Tetra Laval*, EU:C:2005:87, § 39.

<sup>23</sup> Cfr. *Urteil des Zweiten Senats vom 05. Mai 2020*, cit., § 149.

Sezione, nelle materie finanziarie e monetarie dei giudici chiamati a sindacarne l'esercizio delle valutazioni economiche complesse. Inoltre, le regole di procedura consentono alla Corte UE, ove lo ritenga appropriato, di approfondire la propria conoscenza e comprensione del contesto fattuale e giuridico della controversia disponendo misure di organizzazione del procedimento (artt. 61 ss.) e mezzi istruttori (artt. 64 ss.) anche nel quadro delle procedure di rinvio pregiudiziale.

Peraltro, l'adozione di uno standard di sindacato limitato e deferente nella sentenza *Weiss* della Corte UE si presta a un secondo livello di lettura, in chiave di politica giudiziaria. Come è stato argutamente osservato in dottrina<sup>24</sup>, essa può essere letta come l'equivalente del “*whatever it takes to preserve the euro*” pronunciato nel 2012 dall'allora Presidente della BCE, Mario Draghi, nell'annunciare il programma non convenzionale OMT (poi mai attivato). La natura in qualche modo arbitraria della demarcazione tra politica monetaria ed economica, ribadita dalla Corte UE, sembra riflettere la problematica separazione di competenze alla base dell'UEM, con l'originaria decisione di mantenere in capo agli Stati membri quelle di politica economica e fiscale, a fronte del trasferimento a livello sovranazionale della competenza esclusiva sulla politica monetaria, nelle mani di un organo tecnico, non soggetto in quanto tale a controllo politico. Tuttavia, le crisi della zona Euro susseguitesesi nel tempo hanno di fatto richiesto, per la sua stessa sopravvivenza, la trasformazione dell'UEM da Unione fondata su regole a una fondata su politiche, con la conseguente assunzione da parte della BCE di maggiori poteri discrezionali<sup>25</sup>.

La vera questione sollevata dalle sentenze *Weiss* è, pertanto, a nostro avviso, se sia realistico pensare che contrapposizioni di questa portata possano davvero continuare ad essere governate da organi giurisdizionali<sup>26</sup>, anziché risolte per la via maestra, democraticamente legittimata, benché, nelle attuali condizioni politiche, virtualmente irrealizzabile, del

---

<sup>24</sup> M. DAWSON, A. BOBIC, cit., p. 1040.

<sup>25</sup> A. HINAREJOS, *Gauweiler and the Outright Monetary Transactions Programme: The Mandate of the European Central Bank and the Changing Nature of Economic and Monetary Union*, in *European Constitutional Law Review*, 2015, p. 563, ivi p. 575.

<sup>26</sup> Tanto più che la Corte UE potrebbe trovarsi, in un futuro non troppo lontano – magari di nuovo su iniziativa degli stessi ricorrenti (“[an] eclectic mix of businessmen, academics and politicians”, in numero di circa 2.000) delle cause *Gauweiler* e *Weiss* (M. ARNOLD, G. CHAZAN, *Germany's ECB critics toast courtroom success*, Financial Times, 8 maggio 2020) – investita di una questione pregiudiziale di validità della decisione concernente il nuovo programma, a carattere temporaneo, denominato *Pandemic Emergency Purchase Programme* (PEPP), del quale il Consiglio direttivo della BCE ha deciso l'avvio a partire dal 26 marzo 2020 con l'obiettivo di contrastare i rischi derivanti dalla diffusione del COVID-19 per il meccanismo di trasmissione della politica monetaria e per le prospettive di crescita. Sulla compatibilità del PEPP – che prevede acquisti aggiuntivi di titoli pubblici e privati per complessivi € 750 miliardi fino alla conclusione della fase critica della pandemia, e in ogni caso per tutto il 2020 – con i criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte UE sono già stati sollevati seri dubbi, anche rispetto agli strumenti di *quantitative easing* utilizzati in precedenza dalla BCE e dichiarati validi dalla Corte UE (tanto più che il comunicato stampa del 18 marzo 2020 con cui è stato annunciato l'avvio del PEPP afferma: “*Il Consiglio direttivo farà tutto ciò che sarà necessario nell'ambito del proprio mandato. Il Consiglio direttivo è assolutamente pronto a incrementare l'entità dei programmi di acquisto di attività e ad adeguarne la composizione, nella misura necessaria e finché le circostanze lo richiederanno. Esplorerà tutte le opzioni e tutti gli scenari per sostenere l'economia per l'intera durata di questo shock. Ove alcuni dei limiti autoimposti possano ostacolare l'azione che la BCE dovrà intraprendere per assolvere il suo mandato, il Consiglio direttivo valuterà un loro riesame nella misura necessaria a rendere il proprio intervento proporzionato ai rischi da affrontare. La BCE non consentirà che alcun rischio comprometta la regolare trasmissione della politica monetaria in alcun paese dell'area dell'euro*”). V. A. BOBIC, M. DAWSON, *COVID-19 and the European Central Bank: The Legal Foundations of EMU as the Next Victim?* (27 marzo 2020), <https://verfassungsblog.de/covid-19-and-the-european-central-bank-the-legal-foundations-of-emu-as-the-next-victim/>.

procedimento di revisione dei Trattati, per formalizzare in maniera definitiva il completamento dell'UEM con l'unione fiscale e l'ampliamento del mandato del SEBC. Ma non potrebbero proprio la contrapposizione tra Corte UE e BVerfG e le necessarie interazioni istituzionali e politiche che ad essa inevitabilmente seguiranno contribuire a rimettere in moto un processo di forte e profonda integrazione della zona Euro, da tempo invece troppo esitante e privo di ambizione?